

VERBALE D'ACCORDO

Oggi 07 settembre 2011 presso gli uffici della Fisascat Nazionale, tra

Sunpower Italia S.r.l. (qui di seguito "Sunpower" o la "Società") con sede legale in Milano Via Turati 16/18, iscritta nel registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale n. 05957070963, in persona del procuratore speciale Andrea Antolini, assistita dagli Avvocati Adelio Riva e Luca Allevi;

e

FILCAMS CGIL Naz.le, Massimo Frattini

e

FISASCAT CISL Naz.le, Mario Piovesan

e

UILTUCS UIL Naz.le, Marcello Gregorio

e

RSA aziendali, Daniele Conticchio e ^{FLAVIO CARUGGI} ~~Mario Mencio~~.

Premesso

- che in data 18 luglio 2011 le Parti hanno sottoscritto verbale di accordo per la richiesta di concessione del trattamento di CIGS a decorrere dal 1 settembre 2011 e sino al 31 agosto 2012;
- che in tale contesto la Società ha dichiarato la disponibilità all'apertura di una procedura di mobilità ex L. 223/1991 finalizzata alla rioccupazione dei lavoratori;
- che con lettera del 31 agosto 2011 la Società ha attivato la predetta procedura di riduzione del personale ex art. 4 e 24 L. 223/91 in ossequio a quanto previsto dall'accordo sindacale del 18 luglio 2011 di cui sopra.

Tutto ciò premesso,

Le Parti convengono quanto segue:

- a) La procedura di Mobilità attivata dal 1 settembre 2011 riguarda un numero massimo di 35 lavoratori;
- b) La Società potrà collocare in mobilità, anche prima della scadenza del trattamento di cigs ai sensi dell' art 1 della L. 223/91, il personale attualmente in CIGS;



- le Parti espressamente convengono la deroga fino al 30 giugno 2012, ai sensi dell'art. 8 comma 4 L. 236/93, del termine di 120 giorni per l'attuazione del citato programma di mobilità e l'intimazione dei recessi, in modo da consentire, ai lavoratori che non si opporranno al licenziamento, in relazione alla ricollocazione al lavoro, di essere immediatamente collocati in mobilità.

- si pattuisce, pertanto, che il criterio della volontarietà e non opposizione al licenziamento di seguito riportato tra virgolette è sostitutivo dei criteri previsti dal primo comma dell'art. 5 della legge n. 223 del 23/7/1991:

“Saranno collocati in mobilità i lavoratori che dichiareranno la volontà di non volere impugnare il licenziamento per riduzione di personale al fine di favorire la propria ricollocazione al lavoro”.


- ai lavoratori in Cigs che non si opporranno alla risoluzione del rapporto ed alla conseguente collocazione in mobilità la società riconoscerà, in aggiunta all'indennità sostitutiva del preavviso, a titolo di incentivo all'esodo l'importo lordo pari a n. 11 mensilità (calcolate come retribuzione mensile lorda x 14 : 12 x 11) subordinatamente alla sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione ex art. 410 e 411 c.p.c.

c) Le parti si danno atto del corretto svolgimento della procedura di consultazione sindacale per la collocazione in mobilità durante la Cigs.


Letto, confermato e sottoscritto.

SUNPOWER ITALIA S.R.L.
Andrea Antolini

FILCAMS CGIL Naz.le



FISASCAT CISL Naz.le



UILTUCS UIL Naz.le

RSA aziendali

